



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 17.12.2014)

INDICE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

CAPO I – CONCESSIONI D'ACQUA

- Art. 1 - Fornitura dell'acqua
- Art. 2 - Scritture private di erogazione
- Art. 3 - Titolarità delle concessioni
- Art. 4 - Durata dei contratti
- Art. 5 – Voltura

CAPO II – CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE

- Art. 6 – Descrizione dell'opera di allacciamento
- Art. 7 – Oneri relativi all'opera di allacciamento
- Art. 8 – Dismontaggi privati a valle del contatore
- Art. 9 – Responsabilità dell'utente
- Art. 10 – Responsabilità per interruzioni o variazioni di pressione

CAPO III – DISCIPLINA ECONOMICO AMMINISTRATIVA

- Art. 11 – Condizioni di pagamento
- Art. 12 – Spese per riparazioni alla condotta di allacciamento realizzata dall'utente
- Art. 13 – Penale per manomissione del contatore Art. 14
– Ispezioni e messa in regola degli impianti
- Art. 15 – Regolamento – Facoltà di modifica del regolamento Art.
16 – Consumi presunti in mancanza del contatore
- Art. 17 – Contatore
- Art. 18 – Condotta di allacciamento realizzata direttamente dall'utente
- Art. 19 – Opera di allacciamento realizzata interamente dall'acquedotto – Oneri di
manutenzione
- Art. 20 – Verifica della precisione del contatore Art.
21 – Prezzi per interventi a carico dell'utente Art. 22 –
Bocche per estinzione incendi
- Art. 23 – Sospensione per infrazione dell'utente
- Art. 24 – Quantitativi, prezzi dell'acqua, nolo
- Art. 25 – Diritti di allaccio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Capo I° - Concessioni d'acqua

ART. 1 FORNITURA DELL'ACQUA

L'Acquedotto Comunale fornisce acqua ai cittadini che ne facciano richiesta, per uso potabile - zootecnico – cantieri e per le portate eventualmente residuali ad uso antigelo/irrigazione, tutti con il sistema a contatore.

Il presente regolamento disciplina reciprocamente i rapporti tra gli utenti e l'Ente Erogatore/Comune.

ART. 2 SCRITTURE PRIVATE DI EROGAZIONE

Le erogazioni sono accordate mediante scrittura privata, firmata dall'utente o dal suo legale rappresentate e dal responsabile del Servizio acquedotto nominato dal Sindaco (in caso di mancata nomina tale funzione è ricoperta dal Responsabile del Servizio Tecnico), redatta ai sensi delle disposizioni di legge, in bollo competente. La spesa del contratto è a carico dell'utente come pure è a suo carico qualsiasi spesa per imposta, contributi, canoni erariali e/o provinciali e/o comunali, quanto quella sulla fornitura dell'acqua e sugli apparecchi.

Per tutte le utenze in essere sostituisce la scrittura privata la sottoscrizione di una comunicazione firmata di accettazione del presente regolamento.

ART. 3 TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

Le concessioni vengono fatte di norma ai proprietari degli stabili, ai loro rappresentanti legali o ai titolari dei contratti d'affitto.

ART. 4 DURATA DEI CONTRATTI

Salvo speciali accordi, il contratto ha durata di anni 5 e si intende con tacito rinnovo di 5 anni in 5 anni. Nei casi di demolizione dei fabbricati o cessazione di esercizio o industria, o nel caso di stabile disabitato potrà concedersi la risoluzione del contratto se richiesta con preavviso raccomandato/PEC.

ART. 5 VOLTURA

Nel caso di vendita dello stabile, o cessione dell'esercizio, potrà concedersi la voltura del contratto mediante comunicazione con lettera raccomandata o PEC.

L'utente cessante, in ogni caso, continuerà ad assumere responsabilità degli obblighi assunti, finché il suo successore non sia subentrato agli obblighi stessi.

Capo II° - Condizioni generali

ART. 6 DESCRIZIONE DELL'OPERA DI ALLACCIAMENTO

L'acqua può essere fornita all'utente derivandola esclusivamente dai pozzetti comunali esistenti posti sulle condutture principali e più precisamente dal barilotto predisposto, racchiuso tra 2 valvole di intercettazione.

La derivazione privata sarà dotata di rubinetto a sfera in acciaio zincato dotato di bocchettone per eventuale sostituzione e contrassegnato da targhetta con nome e cognome dal quale verrà derivata la tubazione privata da realizzarsi esclusivamente in PEAD di PN e sezione adeguati.

All'ingresso del fabbricato dovrà essere installato il contatore fornito dal Comune posizionato tra 2 valvole a sfera per permetterne in ogni momento la sostituzione.

A valle del contatore e prima della seconda valvola a sfera dovrà essere obbligatoriamente posizionata un TE di scarico per eventuali prove sui litri erogati.

Il tratto di tubazione compreso tra il rubinetto di erogazione ed il fabbricato è di proprietà privata e qualsiasi manutenzione e/o sostituzione saranno a carico dell'utente.

L'Ente erogatore/Comune stabilisce il punto di partenza e il tracciato dell'opera di allacciamento.

Tutti i componenti impiegati nella costruzione dell'opera di allacciamento, dovranno essere di tipo unificato, conforme alle specifiche tecniche e ai modelli adottati dall'Ente erogatore/Comune, ed in particolare le tubazioni di derivazione privata dovranno essere in PEAD di PN adeguato.

I materiali dovranno essere di tipo industriale robusto per l'impegno specifico acquedottistico e dovranno rispettare le norme tecniche che, caso per caso, potranno essere stabilite in relazione a condizioni di impiego, particolari, secondo i criteri delle costruzioni idrauliche.

Di norma, ogni fabbricato (inteso come pluralità di vari alloggi) ha diritto ad un solo contatore generale.

Qualora un privato per motivi di carattere economico, previo consenso da parte dell'Ente Erogatore/Comune, preferisse non derivare la nuova utenza da un pozzetto esistente ma realizzarne uno ex novo, fatta salva l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi, dovrà a proprie spese realizzare un nuovo pozzetto della dimensione interna minima di cm 150x150, o circolare diametro cm 150 con soprastante solaio in C.A. atto a sopportare carichi stradali, chiusino in ghisa sferoidale diametro 60 cm di tipo carrabile classe D400, drenaggio di base spessore cm 50

in ghiaione, distanza tra pavimento pozzetto e tubazione principale cm 80, barilotto di derivazione in acciaio INOX per un minimo di 4 utenze racchiuso tra 2 valvole a sfera di intercettazione. Resta inteso che in manufatto realizzato rimarrà di proprietà dell' Ente erogatore/Comune.

ART. 7 ONERI RELATIVI ALL'OPERA DI ALLACCIAMENTO

Gli oneri per l'opera di allacciamento, come descritta nell'Art. 6, sono a carico degli utenti, fatto salvo la fornitura da parte del Comune del contatore dell'acqua e saranno quantificati ogni anno nella delibera "Tariffe" dal Comune.

Il costo della tubazione di adduzione sarà a completo carico dell'utente che avrà facoltà di realizzarla direttamente ma secondo le indicazioni tecniche impartite dal Comune

Qualsiasi allaccio dovrà essere eseguito esclusivamente da personale dell'Ente erogatore/Comune o da suo delegato

ART. 8 DIRAMAZIONI PRIVATE A VALLE DEL CONTATORE

E' assolutamente vietato collegare tubazioni e/o saracinesche di qualsiasi genere, anche solo di scarico prima del contatore e avere doppie adduzioni da linee diverse della rete di acquedotto pubblica.

Per le situazioni in atto l'utente ha l'obbligo di dichiarare la condizione di doppia alimentazione con la facoltà di scegliere quale delle due mantenere.

Qualora, per qualsiasi motivo, non si sia potuto adeguare l'utenza alle condizioni prescritte dal presente articolo, l' Ente erogatore/Comune a norma dell'art. 23, potrà in qualsiasi momento procedere al distacco di una delle due prese.

Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, qualsiasi infrazione alle norme del presente articolo comporta per l'utente, oltre all' applicazione dell'art. 23, anche una penale contrattuale pari ad € 500.

ART. 9 RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

L'utente dovrà provvedere affinché, sia l'opera di allacciamento, sia le diramazioni private a valle del contatore siano riparate dal gelo, preservate da manomissioni e da modificazioni che alterino la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche.

L'utente è responsabile di ogni danno sia alle opere dell'acquedotto, che a danni causati a terzi derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche sugli impianti , dall' insufficiente protezione dal gelo o dalla cattiva manutenzione delle stesse.

ART. 10 RESPONSABILITA' PER INTERRUZIONI O VARIAZIONI DI PRESSIONE

L' Ente erogatore/Comune non assume responsabilità alcuna verso gli Utenti per le eventuali interruzioni di deflusso o per variazione di pressione, né gli potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura dipendenti da

diminuzione o interruzione della somministrazione dell'acqua e da variazione di pressione.

L' Ente erogatore/Comune provvede con la massima sollecitudine a rimuovere le cause ed a diminuire gli effetti, ma l'utente non può pretendere per questo titolo risarcimenti di danni e rimborso spese.

L' Ente erogatore/Comune provvede con la massima sollecitudine a comunicare all'utenza cambiamenti significativi di pressione sull'acquedotto.

Capo III° - Disciplina economico contabile

ART. 11 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il prezzo dell'acqua ed ogni altra somma dovuta all'Ente Erogatore in dipendenza del contratto devono essere pagati dall'utente, nei modi e nei tempi fissati dall' Ente erogatore/Comune.

Le spese di spedizione, nonché ogni altro costo inerente l'avviso di pagamento sono a carico dell'utente.

Di norma i reclami non danno diritto a differire il pagamento. Le eventuali rettifiche saranno regolate con le bollette/fatture successive.

In caso di ritardo oltre il termine stabilito, l'utente sarà considerato moroso e dovrà pagare una multa del 10%, oltre agli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto sull'ammontare delle somme dovute per qualsiasi titolo in dipendenza della concessione, e, trascorsi 60 giorni, l'Ente Erogatore può far ridurre l'erogazione, sia di questa che di ogni altra concessione fatta al medesimo utente, fino a che non sia effettuato il pagamento, e ciò, senza che la sospensione liberi l'utente dall'obbligo di eseguire il contratto fino al suo termine e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità. L'utente sarà inoltre assoggettato al pagamento degli oneri relativi alle manovre per la sospensione/riduzione dell'erogazione e al suo ripristino nonché alla penale di € 200.

ART.12 SPESE PER RIPARAZIONI ALLA CONDOTTA DI ALLACCIAMENTO REALIZZATA DALL'UTENTE

In caso di guasti alla condotta di allacciamento, che sia stata realizzata dall'utente ai sensi degli artt. 7 e 18, questi è tenuto a ripararla nel più breve tempo possibile, chiedendo l'intervento dell' Ente Erogatore/Comune per le occorrenti manovre sulla rete. Gli oneri per le manovre sono a carico dell'utente e vengono conteggiate a norma dell'art.21.

In caso di mancata riparazione, l' Ente erogatore/Comune provvede d'ufficio a spese dell'utente, salva la facoltà di interrompere/ridurre l'erogazione a norma dell'art.23.

ART. 13 PENALE PER MANOMISSIONE DEL CONTATORE

Nei casi di manomissione del contatore l'Utente sarà responsabile verso l'Ente erogatore/Comune, che gli applicherà una penale pari ad euro 500, oltre all'obbligo al pagamento di tutte le spese relative al ripristino dell'apparecchio.

ART. 14 ISPEZIONI E MESSA IN REGOLA DEGLI IMPIANTI

L'Ente erogatore/Comune ha la facoltà di accedere e di verificare in ogni tempo, a mezzo dei suoi incaricati, le condizioni di regolarità contrattuale di esercizio sia dell'opera di allacciamento sia delle derivazioni private a valle del contatore.

Qualora siano occorsi interventi dell'Ente erogatore/comune per la messa in regola dei predetti impianti, l'utente dovrà in tal caso pagare i lavori per le occorrenti riparazioni e le eventuali sostituzioni.

Sarà pure a carico dell'utente la spesa per ogni visita degli incaricati dell'Acquedotto che fossero stati chiamati dietro richiesta dell'utente per la verifica degli impianti, contatori, presa ed altri difetti non imputabili all'acquedotto.

ART. 15 REGOLAMENTO – FACOLTA' DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Con la firma del contratto l'utente dichiara di aver conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e si obbligherà a rispettarle tutte e a rispettare quelle che in seguito fossero aggiunte o variate dal Comune perché da esso ritenute necessarie nell'interesse del servizio e dell'igiene, fermo restando il diritto dell'utente alla disdetta del contratto nei termini stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 16 CONSUMI PRESUNTI IN MANCANZA DEL CONTATORE

Le erogazioni vengono effettuate a contatore. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo verrà effettuato sulla base del consumo medio dei 3 anni precedenti, rapportandolo al periodo di irregolare o mancato funzionamento.

ART. 17 CONTATORE

Il computo del consumo sarà fatto con un contatore piombato di proprietà dell'Ente erogatore/Comune.

La misura del contatore è stabilita dall'Ente erogatore/Comune sulla base delle condizioni tecniche di erogazione. L'Ente erogatore/Comune cura l'installazione dell'apparecchio misuratore e lo dà in consegna all'utente, il quale è responsabile della conservazione di esso, e dei relativi suggelli, nonché della sua restituzione, integro ed in buono stato a richiesta, dovrà altresì mettere in opera tutte le precauzioni affinché non geli.

L'Ente erogatore/Comune decide il luogo dove deve essere installato il contatore, di regola all'interno della proprietà dell'utente in luogo riparato dal gelo il più vicino possibile alla pubblica via e in posizione tale che gli addetti dell'Acquedotto possono in ogni tempo comodamente accedervi.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sul contatore vengono fatti dall'Ente erogatore/Comune e non comportano alcun onere aggiuntivo per l'utente essendo già compensati con la quota fissa di allacciamento. Le spese di sostituzione dovranno invece essere rimborsate dall'utente a semplice richiesta quando il guasto fosse imputabile alla sua imperizia o negligenza, ed inconvenienti o disastri avvenuti nella proprietà privata, ovvero al gelo, intendendosi che l'utente deve proteggere in modo speciale gli apparecchi nei periodi freddi con i mezzi più opportuni così come previsto dall'art. 9.

ART. 18 CONDOTTA DI ALLACCIAMENTO REALIZZATA DIRETTAMENTE DALL'UTENTE.

L'utente all'atto della realizzazione della condotta di allacciamento dovrà comunicarlo all'Ente erogatore/Comune, indicando quale ditta realizzerà l'intervento. Ad ultimazione dei lavori dovrà rilasciare all'Ente dichiarazione di conformità a termini di legge.

Nei tratti in cui occorra rompere il manto stradale, egli dovrà ottenere le preventive autorizzazioni dall'Ente titolare della strada ed eseguire i necessari ripristini rispettando le prescrizioni stabilite dai disciplinari.

La facoltà di realizzare direttamente le opere è limitata alla "condotta di allacciamento", così come definita all'Art. 6. Per ragioni di igiene e di servizio pubblico sono perciò esclusi da tale facoltà la realizzazione della luce di passaggio dalla rete preesistente, la realizzazione della tubazione di presa con rubinetto di presa, ai quali provvede direttamente ed esclusivamente l'Ente erogatore/comune con le proprie maestranze.; in particolare qualsiasi manovra o manomissione alla rete di distribuzione verrà perseguita a norma di legge.

L'utente sosterrà direttamente ogni onere e responsabilità di gestione, manutenzione e rinnovo del tratto di condotta da lui direttamente costruito senza che l'Ente erogatore/Comune assuma alcuna responsabilità, ma non potrà allacciare di sua iniziativa altri utenti essendo questa facoltà riservata all'Ente erogatore/Comune. Né potrà fare alcun tipo di collegamento o modificazioni a monte del contatore. Per la manutenzione l'Utente si atterrà a quanto stabilito dall'Art. 12.

ART. 19 OPERA DI ALLACCIAMENTO REALIZZATA INTERAMENTE DALL'ACQUEDOTTO – ONERI DI MANUTENZIONE.

Nel caso di opera di allacciamento eseguita interamente al pozzetto dall'Ente erogatore/Comune, la manutenzione della tubazione di presa, del rubinetto di presa, del pozzetto, della condotta di allacciamento, della valvola di intercettazione a monte di esso, è sempre fatta dall'Ente erogatore/Comune, di regola, senza spese per l'Utente, eccetto il caso in cui i guasti fossero a lui imputabili.

ART. 20 VERIFICA DELLA PRECISIONE DEL CONTATORE

A richiesta dell'utente e nel suo interesse, sarà disposta la verifica del contatore, l'eventuale prova al banco di taratura e la rimessa in opera dello stesso. Qualora l'apparecchio dia indicazioni corrette o con errore contenuto entro la tolleranza del 5 per cento, verrà addebitato all'utente per le operazioni di prova una somma pari ad € 50 e sarà aggiornato nella delibera "Tariffe" approvata annualmente dal Comune. Qualora invece risulti un errore superiore al 5 per cento ha luogo la rettifica dei consumi che si applica alla bolletta contestata e non saranno addebitate spese per la prova.

L'Ente erogatore/Comune può a sua volta far verificare dai suoi addetti il contatore in qualunque momento e sostituirlo a sue spese, senza oneri per l'utente.

ART. 21 PREZZI PER INTERVENTI A CARICO DELL'UTENTE

I controlli, le ricerche di fughe o le riparazioni alle tubazioni ed apparecchi e tutti gli interventi del personale dell' Acquedotto per i quali il presente Regolamento fissa i relativi oneri a carico dell'utente, verranno fatturati sulla base del Prezziario Regionale dell'anno di riferimento.

ART. 22 BOCHE PER ESTINZIONE INCENDI

Le bocche di presa sono fornite esclusivamente per il servizio di estinzione incendi senza che l'Ente Erogatore assuma responsabilità circa la loro efficacia. Gli apparecchi installati a cura e spese dell'utente, sono sigillati a cura dell'Ente erogatore/Comune e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il sigillo e servirsi della presa, dandone immediato avviso all'Ente erogatore/comune. In caso di inadempimento di quanto sopra sarà sottoposto a una penale pari a 1000 mc calcolati alla tariffa base, in caso di recidiva tale consumo sarà pari a 5000 mc. alla tariffa base.

ART. 23 SOSPENSIONE PER INFRAZIONE DELL'UTENTE

Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, qualsiasi infrazione al Regolamento da parte dell'utente e di chiunque diretta ad ottenere e procurare un indebito godimento di acqua, dà diritto all' Ente erogatore/Comune di ridurre/sospendere il servizio.

L' Ente erogatore/Comune può altresì ridurre/sospendere il servizio all'utente, oltre che nel caso di morosità di cui all' Art. 11, anche nel caso di irregolarità o guasti negli impianti di competenza dell'utente per i quali sia impossibile provvedere di ufficio agli interventi riparatori o regolarizzatori.

La riduzione/sospensione perdura finché ogni cosa sia ridotta allo stato normale e finché l'utente non abbia soddisfatto l' Ente erogatore/Comune di ogni suo avere. Nel caso di riduzione l'utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso od indennità. Gli oneri di riduzione/sospensione e di riattivazione del servizio sono a carico dell'utente.

ART. 24 QUANTITATIVI, PREZZI DELL'ACQUA, NOLO CONTATORE

Il prezzo dell'acqua, il canone di manutenzione e di nolo dei contatori e i quantitativi minimi impegnati sono quelli fissati nella Tariffa adottata con apposito provvedimento. La tariffa è articolata secondo gli usi (domestico, artigianale, commerciale, industriale, agricolo, allevamento animali, cantieri, irrigazione, scorrimento antigelo) per le erogazioni a contatore e secondo la misura delle bocche per i canoni di erogazione antincendio e i contatori a forfait per cui non vi è possibilità di posa di contatore.

ART.25 DIRITTI DI ALLACCIO

Per l'allacciamento delle nuove costruzioni all'acquedotto si deve rivolgere domanda all' Ente erogatore/Comune. Solamente in seguito al pagamento dei diritti di allaccio l'Amministrazione autorizzerà i lavori di allacciamento all'acquedotto comunale. Il pagamento dovrà avvenire presso la Tesoreria Comunale. La quota da versare al Comune per diritto di allacciamento all'acquedotto comunale è di € 500 compreso di Contatore in comodato d'uso perpetuo, la quota verrà aggiornata nella delibera "Tariffe" approvata annualmente dal Comune.